



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 12 del 20/07/2023

OGGETTO: Limiti orari manifestazioni ed attività intrattenimento, spettacolo e giochi

Ordinanza Sindacale n.12 del 20.07.2023 Limiti orari manifestazioni ed attività intrattenimento, spettacolo e giochi.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. lgs 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Visto il D.P.R. 19/06/1979 n. 348 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo:

- *"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";*

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che..."eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148";

Esaminata più dettagliatamente la seguente normativa:

- a. Il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella *tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali*;
- b. Il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *"la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità"*;
- c. L'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, ribadisce che sono vietati i vincoli per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l'ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;

- d. Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012 stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità...e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;*

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l’ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);

Tenuto conto che nel periodo estivo è prassi consolidata che i titolari di pubblici esercizi richiedano l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico antistante la propria attività con tavolini e sedie, nonché vogliano intrattenere la propria clientela con iniziative musicali tipo piano-bar, disco-bar e quant’altro similare;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica, assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative di soggiorno con quelle relative alla libera circolazione delle persone;

Ritenuto pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto alla riunione ma anche il diritto della cittadinanza a tutela della salute pubblica e la sicurezza urbana, assicurata, anche soprattutto, dalla serena convivenza fra i componenti della società stessa;

Valutato inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l’altro, l’adozione di misure sanzionatorie pecuniarie di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta o indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

Visto l’art.659 del Codice Penale *“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”;*

Dato atto che il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 10.11.2022, disciplina al Capo V la quiete pubblica e che il presente provvedimento interviene sulla base e in coerenza con gli indirizzi espressi dal consiglio comunale nel suddetto Regolamento;

Visti altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n 773 del 18/06/1931;

Visto l’art 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.LP.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

Visto il D. Lgs. n. 480/94 "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS" e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto l’art. 13 del D.L. 9/02/2012 n. 5 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito dalla L. 4/04/2012 n. 35;

Visto il DM 19/08/1996 "Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Per le finalità indicate in premessa

La seguente disciplina degli orari di pubblico trattenimento, spettacolo e giochi.

Il limite orario relativo alle attività di pubblico trattenimento, spettacolo e giochi è fissato **dalla domenica al giovedì alle ore 00:00, il venerdì, sabato e nelle giornate prefestive alle ore ~~01:00~~ 1.30 (periodo da luglio a settembre 2023)**

Sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti che sono fonti e causa diretta, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo non corretto dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale, negli orari e nel periodo sopraindicati.

La violazione della presente ordinanza comporterà, in funzione di quanto oggetto di violazione, l'applicazione degli artt. 650 cp, (ferme restando le altre sanzioni previste dal codice penale ove siano accertate ulteriori violazioni), art. 20 del dl 30.4.92 nr.285, art. 3 L.94/2009, le sanzioni previste dalla legge nr.447/1995, le sanzioni previste dal Tulp.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

DISPONE

che le Autorità di P.S. vigilino sull'osservanza di quanto previsto nel presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni a decorrere sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

La presente ordinanza è inviata:

- Questura di Cagliari;
- Prefetto di Cagliari;
- alla Stazione dei Carabinieri di Santadi;
- Ufficio Tecnico sede
- Affissa all'albo pretorio sulla pagina istituzionale del Comune di Villaperuccio.

Il Sindaco

Piras Marcellino